



Bruxelles, 22 luglio 2020
(OR. en)

9808/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0147(NLE)**

**FISC 158
ECOFIN 624**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	20 luglio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 328 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recate modifica della decisione di esecuzione 2013/680/UE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l'applicazione di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 328 final.

All.: COM(2020) 328 final



Bruxelles, 20.7.2020
[...] (2020) XXX draft

2020/0147 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recate modifica della decisione di esecuzione 2013/680/UE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l'applicazione di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹ (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga a tale direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

La Danimarca e la Svezia hanno chiesto una proroga della deroga attualmente in vigore inizialmente concessa con la decisione 2000/91/CE² e prorogata con le decisioni 2003/65/CE³, 2007/132/CE⁴ e 2013/680/UE⁵. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettera del 2 aprile 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle domande presentate dalla Danimarca e dalla Svezia. Con lettera del 3 aprile 2020 la Commissione ha informato la Danimarca e la Svezia di disporre di tutte le informazioni necessarie alla valutazione della domanda.

Contesto generale

La Danimarca e la Svezia hanno introdotto congiuntamente norme semplificate sul recupero dell'IVA relativa ai pedaggi per l'utilizzo del collegamento fisso dell'Öresund tra la Danimarca e la Svezia. L'eccessivo onere amministrativo per i contribuenti come per le amministrazioni previsto dal regime IVA ordinario ha reso necessaria l'adozione di tali misure.

In conformità delle norme ordinarie sull'IVA di cui agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva IVA, l'imposta è detratta nello Stato membro o rimborsata dallo Stato membro nel quale è dovuta o versata. Poiché il collegamento fisso dell'Öresund è ubicato in parte sul territorio danese e in parte su quello svedese, l'IVA pagata sul pedaggio per l'uso di tale collegamento può essere recuperata presso entrambi i paesi nella misura in cui l'importo è riconducibile al relativo territorio. Nella fattispecie il 50 % dovrebbe provenire dalla Danimarca e il 50 % dalla Svezia.

In pratica questo significa che i soggetti passivi stabiliti in Danimarca o in Svezia possono recuperare solo il 50 % dell'IVA nella dichiarazione periodica da presentare nello Stato membro di registrazione. Il rimanente 50 % dovrebbe essere richiesto come rimborso all'altro

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

² Decisione 2000/91/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/338/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 38).

³ Decisione 2003/65/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 40).

⁴ Decisione 2007/132/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2007, che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 57 del 24.2.2003, pag. 10).

⁵ Decisione di esecuzione 2013/680/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l'applicazione di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 39).

Stato membro ai sensi della direttiva 2008/9/CE⁶. Inoltre i soggetti passivi stabiliti in Stati membri diversi dalla Danimarca e dalla Svezia possono recuperare l'IVA mediante due richieste di rimborso distinte ai sensi della direttiva 2008/9/CE, presentate una alla Danimarca e una alla Svezia. Analogamente i soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio dell'Unione devono chiedere il rimborso dell'IVA sia alla Danimarca, sia alla Svezia, in conformità della direttiva 86/560/CEE⁷.

La deroga vigente per la Danimarca e la Svezia semplifica le norme sull'IVA per quanto attiene al recupero della stessa. In effetti, in virtù di detta deroga tali norme consentono una domanda di rimborso unica ai fini del recupero dell'IVA sul pedaggio. Le norme semplificate si applicano come segue.

– I soggetti passivi stabiliti in Danimarca e in Svezia hanno il diritto di detrarre dalla loro dichiarazione IVA nazionale l'intero importo dell'IVA detraibile sui pedaggi, compresa la parte relativa all'utilizzo del collegamento sul territorio dello Stato membro nel quale non sono stabiliti.

– La domanda di recupero dell'IVA detraibile nell'ambito della procedura di cui alla direttiva 2008/9/CE relativa ai soggetti passivi stabiliti in uno Stato membro diverso dalla Danimarca o dalla Svezia o nell'ambito della procedura di cui alla direttiva 86/560/CEE per quanto riguarda i soggetti passivi stabiliti al di fuori degli Stati membri deve essere rivolta esclusivamente alle autorità svedesi.

La Danimarca e la Svezia hanno chiesto di prorogare ulteriormente tali norme semplificatorie.

Secondo le informazioni statistiche comunicate dalla Svezia, per i soggetti passivi la deroga ha generato una notevole semplificazione del recupero dell'IVA sui pedaggi del collegamento fisso dell'Öresund e si è dimostrata efficace. Anche la Commissione è del parere che tale tipo di detrazione transfrontaliera costituisca un modello di semplificazione degli obblighi professionali che potrebbe essere esteso per mezzo di uno sportello unico generalizzato sul lungo periodo.

La Commissione ritiene pertanto opportuna un'ulteriore proroga.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Una deroga vigente concessa alla Danimarca e alla Svezia il 24 gennaio 2000 e prorogata il 21 gennaio 2003, il 30 gennaio 2007 e il 13 novembre 2013.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione dei portatori di interessi

Non pertinente.

⁶ Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

⁷ Direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).

Assunzione e uso di perizie

Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La decisione proposta mira a semplificare la procedura di recupero dell'IVA sui pedaggi per i soggetti passivi che utilizzano il collegamento fisso dell'Öresund fra la Danimarca e la Svezia ed è pertanto suscettibile di esercitare un impatto economico positivo.

L'impatto sarà comunque ridotto, visto il limitato campo d'applicazione della deroga.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi della misura proposta

Autorizzazione per la Danimarca e la Svezia ad applicare una misura in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva IVA per quanto riguarda il diritto a detrazione dei soggetti passivi.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per la ragione seguente:

la presente decisione riguarda un'autorizzazione concessa a due Stati membri su loro richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: altro.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le ragioni di seguito indicate.

A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è l'unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta contiene una clausola di temporaneità.

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

recate modifica della decisione di esecuzione 2013/680/UE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l'applicazione di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁸, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate dalla Commissione il 20 febbraio 2020, la Danimarca e la Svezia hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE, a norma dei quali i soggetti passivi esercitano il diritto alla detrazione o al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nello Stato membro in cui l'imposta è stata assolta.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 2 aprile 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle domande presentate dalla Danimarca e dalla Svezia. Con lettera del 3 aprile 2020 la Commissione ha informato la Danimarca e la Svezia di disporre di tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle domande.
- (3) Le domande di deroga riguardano il recupero dell'IVA versata sui pedaggi per l'utilizzo del collegamento fisso dell'Öresund tra la Danimarca e la Svezia. Conformemente alle norme IVA sul luogo della prestazione di servizi relativi a un bene immobile, l'IVA sul pedaggio per il collegamento fisso dell'Öresund è dovuta in parte alla Danimarca e in parte alla Svezia.
- (4) Con la decisione 2000/91/CE del Consiglio⁹, in deroga alla disposizione secondo la quale un soggetto passivo esercita il suo diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA nello Stato membro in cui l'imposta è stata assolta, la Danimarca e la Svezia sono state autorizzate ad applicare una misura speciale che consente ai soggetti passivi, fino al 31 dicembre 2002, di rivolgersi a un'unica amministrazione per il recupero dell'IVA. L'autorizzazione ad applicare tale misura speciale è stata successivamente prorogata

⁸ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁹ Decisione 2000/91/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/338/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 38).

fino al 31 dicembre 2006 dalla decisione 2003/65/CE del Consiglio¹⁰ e fino al 31 dicembre 2013 dalla decisione 2007/132/CE del Consiglio¹¹. Con la decisione di esecuzione 2013/680/UE del Consiglio¹² la Danimarca e la Svezia sono state autorizzate ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

- (5) La situazione fattuale e giuridica che giustificava tale deroga non è mutata e continua a esistere. È pertanto opportuno autorizzare la Danimarca e la Svezia ad applicare tale misura speciale per un ulteriore periodo limitato.
- (6) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/680/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione 2013/680/UE, la data "31 dicembre 2020" è sostituita da "31 dicembre 2027".

Articolo 2

Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

¹⁰ Decisione 2003/65/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 40).

¹¹ Decisione 2007/132/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2007, che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 10).

¹² Decisione di esecuzione 2013/680/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia a prorogare l'applicazione di una misura speciale in deroga agli articoli 168, 169, 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 39).